



PENSIONE DI INABILITÀ E ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

Che cos'è

Sono due prestazioni pensionistiche a calcolo contributivo riconosciute ai lavoratori i quali, a seguito di sopravvenuta invalidità, hanno una capacità lavorativa ridotta in misura rilevante (l'**assegno ordinario**) o una totale incapacità (la **pensione di inabilità**).

Chi può chiederle

Possono chiederle i lavoratori:

- » dipendenti;
- » autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- » iscritti alla Gestione Separata.

PENSIONE DI INABILITÀ

Chi può chiederla

Possono chiederla i lavoratori per i quali venga accertata una permanente e totale incapacità di svolgere una attività lavorativa.

I requisiti chiesti sono:

- almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
- la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
- la cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli e dagli elenchi di categoria dei lavoratori autonomi;
- la cancellazione dagli albi professionali;
- la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione;
- un reddito personale annuo non superiore a € 16.982,49 (tale limite viene annualmente rivalutato).

Prestazione spettante

Dal 2013 la pensione di inabilità viene liquidata tenendo conto di tutta la contribuzione maturata nelle gestioni per le quali è prevista.

Per l'anno 2021 l'importo della pensione è di € 287,09 e viene corrisposto per 13 mensilità.

Hanno invece diritto alla pensione privilegiata di inabilità i soli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria per i lavoratori dipendenti quando l'inabilità risulti riconducibile, con nesso diretto di causalità, al servizio prestato dall'assicurato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il diritto alla pensione privilegiata di inabilità non può essere riconosciuto quando per lo stesso evento inabilitante sia stata liquidata una rendita a carico dell'INAIL, ovvero analoghi trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale e assistenziale a carico dello Stato e di altri enti pubblici.

Cumulabilità e incompatibilità

La pensione di inabilità:

- è cumulabile con l'assegno per l'assistenza personale e continuativa;
- non è compatibile con l'assegno mensile dovuto dall'INAIL agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa;
- viene concesso in misura ridotta a coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa.

Inoltre la pensione di inabilità non è reversibile ai superstiti.

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

Chi può chiederlo

L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione pensionistica erogata a coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

Sono, inoltre, richiesti i seguenti requisiti:

- aver maturato almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
- il requisito contributivo può essere perfezionato anche con contributi maturati all'estero, in Paesi Comunitari o non Comunitari convenzionati con l'Italia.

Prestazione spettante

L'assegno, riconosciuto previa verifica delle condizioni, ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ed ha validità triennale.

Dopo tre rinnovi consecutivi, l'Assegno non ha scadenza.

Al compimento dell'età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l'assegno ordinario di invalidità viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.



Cumulabilità e incompatibilità

L'assegno ordinario di invalidità è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

Come chiederle entrambe

Per presentare la domanda occorre chiedere l'apposita certificazione telematica (modello SS3) al medico di base.

La domanda può essere presentata online all'INPS online attraverso il servizio dedicato, accedendo con SPID.

In alternativa si può fare domanda tramite:

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell'Istituto.

Link di riferimento:

INPS, scheda prestazione pensione di inabilità <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/pensione-di-inabilita>

INPS, scheda prestazione assegno ordinario di invalidità: <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-ordinario-di-invalidita-per-persone-con-capacita-lavorativa-ridotta>

Normativa di riferimento:

Legge 222/1984: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-06-12;222> Legge 335/1995: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-08-08;335>

(aggiornata al 24 febbraio 2022)